

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, che riproduce un carter verde, per prodotti delle classi 7, 9 e 11 (domanda di registrazione n. 5 620 001)

Decisione dell'esaminatore: diniego di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾], in quanto il marchio richiesto sarebbe dotato del carattere distintivo minimo necessario.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 6 luglio 2009 — i-content/UAMI

(Causa T-258/09)

(2009/C 205/82)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: i-content Ltd, succursale tedesca (Berlino, Germania) (Rappresentante: A. Nordemann, Rechtsanwalt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 maggio 2009 nel procedimento di ricorso R 1528/2008-4 relativamente alla richiesta di marchio comunitario 006849641, Parola: BETWIN e la precedente decisione del dipartimento (marchi, disegni e modelli) 10 settembre 2008 relativamente alla richiesta di marchio comunitario 0068496641, Parola: BETWIN

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo BETWIN per i servizi delle classi 35, 38 e 41 (domanda n. 6 849 641)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾ in quanto il marchio richiesto disporrebbe del carattere distintivo minimo necessario; violazione dell'art. 79 del regolamento n. 207/2009, violazione del principio della parità di trattamento nonché degli artt. 6 e 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e violazione dell'art. 49 CE.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 6 luglio 2009 — Defense Technology/UAMI — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

(Causa T-262/09)

(2009/C 205/83)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Defense Technology Corporation of America (Jacksonville, Stati Uniti) (rappresentante: avv. R. Kunze, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DEF-TEC Defense Technology GmbH (Francoforte sul Meno, Germania)

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 maggio 2009, procedimento R 493/2002-4 (II); e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio figurativo «FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR» per prodotti delle classi 5, 8 e 13 — domanda n. 643 668

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La ricorrente